


LE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI “AI SENSI” DEL COVID 19

Il Covid-19 investe non solo le problematiche concernenti la tutela della salute, ma anche la sorte delle obbligazioni e, più in generale, dei contratti.




Covid-19: l'impatto sui rapporti contrattuali

L'emergenza **Coronavirus** sta purtroppo provocando un fortissimo impatto sui **rapporti contrattuali** delle imprese, sia interni che internazionali.



I problemi più frequenti riguardano **ritardi** o **impossibilità** di **consegnare prodotti** o **effettuare servizi**. Questa situazione aumenta il rischio di incorrere nel c.d. "**inadempimento contrattuale**" da parte di quelle aziende che – in buona fede – hanno assunto particolari obbligazioni commerciali, non solo nell'ambito del territorio nazionale e rette dalla legge italiana, sulle quali l'epidemia sembrerebbe avere effetti sospensivi se non addirittura estintivi, ma anche, soprattutto, a livello internazionale.

Gli **effetti giuridici del Covid-19 sui contratti** stipulati dalle aziende dovranno essere scrupolosamente valutati ed esaminati **caso per caso**, tenendo conto di una pluralità di fattori quali, a titolo meramente esemplificativo, **l'applicabilità della legge italiana** alla fattispecie contrattuale, **i fatti** portati a sostegno del ritardo e/o dell'inadempimento contrattuale, **l'incidenza** specifica degli stessi sulla prestazione, **l'assenza di soluzioni alternative** per l'adempimento, la portata del **testo contrattuale** e quindi l'eventuale esistenza di una **clausola di forza maggiore** e la sua reale incidenza sul rapporto tra le parti.





Covid-19: se l'adempimento contrattuale diventa impossibile

EFFETTO DOMINO SULLA SUPPLY CHAIN: un ritardo può generare un altro ritardo, e così via, danneggiando la **catena di approvvigionamento**. È appunto quanto accaduto in Cina, dove a causa della chiusura di molte fabbriche, porti, aeroporti ecc., si è prodotta una paralisi delle forniture sia interne che con l'estero.

Cosa possono fare le imprese in questa situazione, per molti versi inedita?

Art. 1218 c.c.
Responsabilità del debitore



L'art. 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa *iuris tantum*, superabile mediante **la prova dello specifico inadempimento** che abbia reso impossibile la prestazione o almeno la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.

Art. 1256 c.c.
Impossibilità definitiva e temporanea



In materia di inadempimento contrattuale non può non rilevarsi che, ai sensi **dell'art. 1256 c.c.**, l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa **"impossibile"**; se tale impossibilità è solo temporanea, inoltre, il debitore, nelle more della stessa, non è responsabile del ritardo nell'adempimento.

Art. 1467 c.c.
Eccessiva onerosità



Art. 1467 c.c.: L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione richiede due requisiti: un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto e la riconducibilità della eccessiva onerosità ad "eventi straordinari ed imprevedibili" che determinino un aggravio patrimoniale che alteri, l'originario rapporto di equivalenza, incidendo sul valore di una prestazione rispetto all'altra, facendo diminuire o cessare l'utilità della controprestazione.



Contratti internazionali

Per venire incontro alle esigenze delle imprese che operano **a livello internazionale**, e per tutelare le stesse nella fase di elaborazione dei contratti, la Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha elaborato delle clausole ad hoc: le clausole di Forza Maggiore o Hardship Clause, anche se la concezione della stessa è diversa nei vari ordinamenti.

NORMATIVA INTERNAZIONALE

La Convenzione di Vienna, o anche *“Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (Convention on Contracts for the International Sale of Goods - "CISG")*, del 1980. prevede che *“Una parte non è responsabile dell'inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi **se prova** che tale inadempimento è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze”*. Il semplice verificarsi dell'evento contemplato non sarà tuttavia sufficiente a giustificare l'inadempimento contrattuale; l'evento impeditivo dovrà essere oggetto di una **comunicazione tempestiva e circostanziata** rivolta alla controparte, e la cui mancanza potrà comportare una legittima richiesta di risarcimento.

Camera di Commercio Internazionale: per venire incontro alle esigenze delle imprese che operano a livello internazionale ha elaborato, da ultimo nel 2020, sia un testo di **clausola di forza maggiore** che di **hardship clause**.

ICC Clause 2020: adotta una soluzione di compromesso, prevedendo una definizione generale insieme ad una serie di situazioni tipiche di forza maggiore, ossia: Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento prova:

- a)** che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b)** che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- c)** che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Hardship clause: disciplina le ipotesi di **eccessiva onerosità sopravvenuta** della prestazione. La ratio è quella di consentire alle parti di rinegoziare i termini contrattuali così da riadattarli al nuovo stato di fatto.

Frustration of purpose: si verifica quando un evento imprevisto mina lo scopo principale di una parte alla stipulazione di un contratto in modo tale che l'esecuzione del contratto sia radicalmente diversa dall'esecuzione del contratto originariamente contemplato da entrambe le parti, ed entrambe le parti erano a conoscenza di quale era lo scopo principale al momento della stipula del contratto.





CONCLUSIONI



Dato che, allo stato attuale, la diffusione del Coronavirus ha portato il Governo a predisporre decreti emergenziali per il suo contenimento, tali da rendere **impossibile l'adempimento di determinate obbligazioni**, il concetto di forza maggiore assume allora un particolare rilievo. Vi sono altri casi, invece, in cui le direttive del Governo hanno portato a rendere l'adempimento di talune prestazioni non assolutamente impossibile, ma maggiormente oneroso, ad esempio costringendo le aziende ad utilizzare forme diverse di consegna o a ricorrere a modalità di produzione che richiedono tempistiche più lunghe.

Tuttavia, il confine tra le varie ipotesi di forza maggiore e quelle di eccessiva onerosità sopravvenuta non risulta netto ed incontrovertibile: **occorre, piuttosto, procedere ad un'analisi caso per caso dei singoli rapporti negoziali.**

Alla luce del complesso quadro fattuale quindi, non è semplice stabilire se il Coronavirus – o le misure adottate dalle autorità – possano costituire valida causa di impossibilità o di sopravvenuta onerosità delle prestazioni contrattuali assunte dalle imprese. Gli effetti giuridici dei negozi stipulati dalle aziende dovranno essere scrupolosamente valutati ed esaminati caso per caso, tenendo conto di una pluralità di fattori.



Nexta
Professionisti d'Impresa

MILANO | CREMA | MONZA | MONTECATINI TERME | VERONA

www.nextapartners.it

Milano

Via U. Visconti di Modrone, 7

Milano 20122

Tel. + 39 02 50041265

Fax. +39 02 76003517

info@nextapartners.it

nextapartners.it